Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Giovedì, 18 settembre** | **Numero 223**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1579 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga a quanto dispone l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774, possono essere indetti concorsi per le cattedre vacanti nelle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, per i posti vacanti nel ruolo organico degli ispettori delle malattie delle piante, portato dalla legge 26 giugno 1913, n. 888; per i posti vacanti nel ruolo dei delegati tecnici antifillosserici, portato dal decreto-legge 20 giugno 1918, n. 879; per i posti di assistente ai delegati tecnici antifillosserici a sensi dell'art. 74 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1099, in applicazione del testo unico delle leggi sulla fillossera e sui Consorzi antifillosserici; per i posti vacanti nei ruoli degli enotecnici all'interno e all'estero e direttori di cantine ed oleifici sperimentali e quelli del personale dei vivai di viti americane, portati dal R. decreto 14 giugno 1900, n. 240.

Art. 2.

Nei concorsi, di cui al precedente articolo, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed in fine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1585 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 665;

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 911 del 24 giugno 1915 e 1068 del 14 luglio 1918;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Saranno proseguite fino al 30 giugno 1920 le ricerche le spese stabilite negli articoli 17 e 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665, nell'interesse dell'approvvigionamento idrico della Sardegna.

Le spese per la ricerca e la elevazione meccanica di acque ad uso potabile faranno carico al capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1919-920.

Le spese per la ricerca e la elevazione di acque sotterranee ad uso di abbeveraggio del bestiame e di irrigazione e per gli impianti accessori, nonchè quelle per le dotazioni delle cattedre, per le distribuzioni di semi, di concimi, di materie utili all'agricoltura, di macchine ed attrezzi per insegnamenti elementari di agraria e di industrie casalinghe e per diffusione di notizie utili saranno imputate al capitolo 96 del bilancio del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1919-920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1589 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 4 « Ministero - Spese d'ufficio, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire duecentoventicinquemila (L. 225.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1593 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 17 « Compensi ad

impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire novecentocinquantamila (L. 950.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 20: « Spese per stampati, registri, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire otto milioni (L. 8.000.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1595 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per sopperire alle necessità straordinarie dell'Amministrazione dello Stato, dipendenti dalla liquidazione dello stato di guerra, e fino a quando tali necessità permangono, il ministro del tesoro è autorizzato ad assumere fuori ruolo per il servizio della Regia avvocatura erariale funzionari in numero non superiore a dodici.

Le nomine saranno fatte, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle leggi sull'Avvocatura erariale approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, fra gli avvocati aventi i requisiti in detto articolo previsti e i funzionari di magistratura aventi almeno quattro anni di servizio a partire dalla data del decreto di nomina a uditore giudiziario.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

I funzionari assunti avranno grado e stipendio di sostituto avvocato erariale di terza classe, ed entreranno in ruolo a mano a mano che si verificheranno vacanze.

Qualora al cessare delle suindicate necessità straordinarie dell'Amministrazione, i funzionari assunti in servizio non siano entrati in ruolo, coloro che siano stati prescelti fra gli avvocati saranno licenziati con la concessione di un'indennità pari a tre mesi di stipendio e i magistrati che abbiano consentito al passaggio faranno ritorno alla precedente carriera riprendendo il posto che avrebbero conseguito se fossero rimasti in magistratura.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio del Ministero medesimo delle assegnazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 108 « Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920, è au-

mentato della somma di lire duecentottantacinquemila (L. 285.000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1626 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, la loro divisione per gradi e categorie e lo stipendio ad essi assegnato è stabilito nella tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Con RR. decreti sarà provveduto alla assegnazione dei funzionari nei vari uffici giudiziari secondo i bisogni del servizio.

Art. 2.

Per essere nominato aggiunto di cancelleria occorre, oltre le condizioni generali prescritte dall'art. 9 dell'ordinamento generale giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626:

1° essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabili e di sana costituzione fisica;

2° avere compiuta l'età di diciotto anni e non superata quella di venticinque;

3° avere conseguita la licenza di liceo, o di Istituto tecnico, o di una scuola media commerciale di secondo grado;

4° avere superato un esame di concorso.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano è in facoltà del ministro di grazia e giustizia di bandire il concorso per i posti di aggiunto di cancelleria, anche limitatamente a singoli distretti di Corte di appello o a gruppi di distretti.

Art. 3.

L'esame prescritto nell'articolo precedente ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata volta per volta dal ministro di grazia e giustizia e composta di un consigliere di cassazione, presidente, di un consigliere d'appello, di un sostituto procuratore generale di appello e dei due funzionari del Ministero di grazia e giustizia dai quali dipendono rispettivamente l'Ispettorato e il personale delle cancellerie.

I due funzionari del Ministero possono essere sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

Esercitano le funzioni di segretari due funzionari di carriera amministrativa del Ministero.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie: *a*) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo; *b*) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario;

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie: *a*) elementi di ordinamento generale giudiziario; *b*) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.

Art. 4.

Dopo non meno di diciotto mesi dalla nomina gli aggiunti di cancelleria di seconda classe possono essere ammessi a sostenere la prova di un esame per la nomina al grado superiore.

Art. 5.

L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno, dinanzi ad una Commissione nominata volta per volta dal ministro della giustizia e composta come all'art. 3.

L'esame consta di prove scritte e di prove orali.

Le prove scritte consistono nella compilazione di un atto di cancelleria e nella risoluzione di due quesiti, uno sulla procedura civile e l'altro sulla procedura penale.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1° nozioni generali di diritto e procedura civile;

2° nozioni generali di diritto e procedura penale;

3° ordinamento generale giudiziario e relativo regolamento;

4° leggi di bollo e registro; leggi sul notariato; tariffe giudiziarie; norme sul casellario giudiziale e sui depositi giudiziari e sugli altri servizi di cancelleria.

Art. 6.

Compiuto l'esame, la Commissione forma la graduatoria degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna prova almeno sei decimi.

La collocazione nella graduatoria è determinata dalla somma:

1° dei voti ottenuti nell'esame;

2° della metà dei voti riportati dal candidato nel concorso ai posti di aggiunto di cancelleria;

3° dei voti di merito che sono assegnati dai capi della Corte, tenuto conto delle attitudini, dimostrate dall'aggiunto, come pure della sua capacità, operosità e condotta.

Il massimo dei voti di merito è fissato in 20.

L'aggiunto di cancelleria, al quale è assegnato un numero di voti di merito inferiore a sei, non è ammesso all'esame.

Agli aggiunti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

Essi sono nominati al grado superiore a misura che vi siano posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione.

Art. 7.

Gli aggiunti di cancelleria che nei due anni successivi al termine dei diciotto mesi dal loro passaggio nella prima classe non si presentino a sostenere le prove, o presentandosi non conseguono la idoneità, sono dispensati dal servizio.

Art. 8.

Le promozioni ulteriori dei funzionari di cancelleria e segreteria sono conferite in seguito a scrutinio per merito o per anzianità con le norme indicate negli articoli seguenti.

Però la nomina a cancelliere di cassazione e segretario di procura generale di cassazione è fatta a scelta tra i cancellieri di Corte di appello e i segretari di procura generale di Corte di appello.

I passaggi di classe avvengono unicamente per anzianità.

Art. 9.

Per i funzionari che sono posti a capo degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria, il decreto di nomina specifica « con funzione direttiva » quando nella pianta dell'ufficio sono assegnati altri funzionari di pari grado.

Art. 10.

Le Commissioni distrettuali indicate nell'art. 12 della legge 18 luglio 1907, n. 512, ricevute dai capi degli uffici giudiziari le informazioni motivate prescritte dal successivo art. 13 della stessa legge, debbono alla fine dell'anno esprimere il parere, con deliberazione motivata, sulla classifica dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a cancelliere di Corte d'appello che abbiano raggiunto la prima classe.

È scrutinato anche un congruo numero di funzionari di seconda classe allorquando è dato prevedere che i funzionari della prima, dichiarati promovibili, non saranno sufficienti per coprire tutti i posti vacanti.

Le Commissioni, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio e quant'altro possa dar prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, propongono la classe che, con giudizio complessivo, credono proporzionata al suo merito.

A tale scopo, i funzionari vengono divisi in tre categorie: promovibili per merito, promovibili per anzianità, non promovibili.

Art. 11.

Le Commissioni distrettuali, nell'esprimere il parere sulla classificazione di promovibilità dei funzionari di cancelleria e segreteria, devono manifestare il loro avviso motivato anche sulla idoneità di ciascun funzionario all'esercizio delle funzioni direttive.

Art. 12.

Per i funzionari di cancelleria e segreteria in servizio al Ministero, i pareri sono dati dai capi degli uffici dove esercitano le funzioni.

Per i cancellieri-ispettori i pareri sono dati dal capo dell'Ispettorato del Ministero.

Per i funzionari di cancelleria o segreteria fuori ruolo, la Commissione centrale in luogo del parere motivato può chiedere direttamente le occorrenti informazioni.

Art. 13.

Lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere di Corte di appello è demandato alla Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti con l'articolo 10 della legge 13 luglio 1911, numero 720.

Le disposizioni in vigore circa la costituzione, il funzionamento e le indennità della detta Commissione e della relativa segreteria rimangono invariate.

La Commissione centrale, con deliberazione motivata, classifica il funzionario e dichiara altresì se il medesimo sia idoneo alle funzioni di capo d'ufficio.

Agli effetti della promovibilità, i funzionari vengono divisi nelle tre categorie indicate nell'ultimo capoverso dell'art. 10.

Art. 14.

Il funzionario deve avere notizia della deliberazione che lo riguarda e dei motivi che l'hanno determinata e ha diritto, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, di domandare la revisione del giudizio.

La Commissione centrale delibera, sentito il reclamante, ove quest lo richieda.

Dopo due anni dallo scrutinio o dalla revisione del medesimo il funzionario può domandare un nuovo scrutinio tanto sulla promovibilità quanto sulla idoneità a posti direttivi.

Un simile nuovo scrutinio può, in ogni tempo, essere provocato dal ministro per fatti, documenti o elementi gravi, dei quali non si sia tenuto conto nei precedenti scrutinî, oppure per altri motivi eccezionali.

Art. 15.

I posti, che si rendono vacanti, sono assegnati per due terzi ai funzionari della prima categoria, cioè ai promovibili per merito, per l'altro terzo a quelli della seconda categoria cioè ai promovibili per anzianità.

Tra i funzionari della stessa categoria, la promozione ha luogo per ordine di anzianità.

Le funzioni direttive nelle cancellerie e segreterie di Corte d'appello e di tribunale e nelle cancellerie delle preture dei capoluoghi di circondario sono conferite soltanto ai funzionari che hanno ottenuta la speciale dichiarazione di idoneità da parte della Commissione centrale, a norma del secondo capoverso dell'art. 13.

Art. 16.

I funzionari del Ministero di grazia e giustizia, che abbiano appartenuto al personale delle cancellerie e segreterie, possono a loro domanda essere richiamati alla precedente carriera col diritto alle promozioni od agli aumenti di stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima, ma con grado non superiore a quello di cancelliere di tribunale.

Il giudizio sulla promovibilità, sul grado, sulla classificazione e sulla idoneità a posti direttivi sarà dato coi criteri e nei modi stabiliti per gli scrutinî dei funzionari di cancelleria, in quanto siano applicabili, dalla Commissione centrale di scrutinio dei cancellieri.

Se lo stipendio goduto dal funzionario fosse superiore a quello corrispondente al grado conferitogli, la differenza gli sarà conservata come assegno personale fino a quando questo cessi per la promozione di grado o di passaggio di categoria.

Disciplina.

Art. 17.

I funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie saranno sentiti dai capi degli uffici giudiziari in ordine a qualsiasi provvedimento che riguardi i servizi di cancelleria e di segreteria e gli uscieri del rispettivo ufficio.

Art. 18.

Ogni funzionario di cancelleria e di segreteria potrà ottenere dal capo dell'ufficio giudiziario a cui è addetto un congedo annuo che in complesso non ecceda la durata di trenta giorni. Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto Ministeriale.

Art. 19.

I funzionari di cancelleria non possono esercitare le loro funzioni in preture davanti alle quali loro parenti fino al secondo grado od affini di primo grado esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di patrocinatore legale.

La stessa disposizione è applicabile ai funzionari di cancelleria nei riguardi dei tribunali e delle Corti di appello davanti a cui i parenti od affini nei gradi sopra menzionati esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

Art. 20.

Per le pene disciplinari e le forme dei procedimenti si applicano ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina sono esercitate dalle Commissioni di vigilanza istituite presso le Corti di appello e di cassazione ai termini dell'art. 17 della legge 18 luglio 1907, n. 512, per i funzionari dipendenti dalle medesime; per quelli in servizio al Ministero è competente il Consiglio di disciplina del Ministero medesimo.

Non può essere applicata una pena superiore alla privazione dello stipendio se non siano stati sentiti la Commissione di vigilanza, o, rispettivamente, il Consiglio di disciplina del Ministero.

Resta fermo il disposto dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato col R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.

Art. 21.

I funzionari che per la seconda volta siano sottoposti a procedimento penale per delitti contro la pubblica amministrazione e assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o per i quali sia dichiarato non luogo a procedere per prescrizione, e quelli che siano stati puniti disciplinarmente più di due volte con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio, saranno deferiti al Consiglio di disciplina del Ministero per eventuale dispensa dal servizio.

Agli effetti di questo articolo, si tiene conto anche dei procedimenti penali e delle pene disciplinari anteriori alla pubblicazione del presente decreto.

Servizi di cancelleria.

Art. 22.

Il servizio d'ispezione delle cancellerie delle preture, specialmente

per le spese di giustizia, è disimpegnato da venti funzionari di cancelleria e segreteria di grado non inferiore a quello di cancelliere di tribunale, o parificato, in circoscrizioni, che saranno determinate col regolamento.

I cancellieri-ispettori continuano a far parte del ruolo delle cancellerie ed hanno, pel servizio d'ispezione, un assegno annuo di lire 800 oltre l'indennità di missione.

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare il servizio dell'Ispettorato presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed a modificare il relativo ruolo del personale.

Alla spesa occorrente, che in ogni caso non potrà superare l'ammontare di lire sessantamila, sarà provveduto mediante diminuzione, fino alla concorrenza della somma anzidetta, del fondo stanziato in bilancio per le spese di giustizia e con la contemporanea inscrizione delle somma stessa in aumento agli stanziamenti del capitolo 1° nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 23.

I capi delle Corti, dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero devono chiedere al ministro l'autorizzazione per far eseguire dagli uffici di cancelleria e segreteria lavori statistici o compilazioni periodiche non compresi nell'elenco che sarà pubblicato dal Ministero.

Art. 24.

Gli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1865, n. 556, sono modificati come segue:

Il cancelliere è tenuto a spedire a ciascuna delle parti una sola copia per ciascun atto, sentenza, decreto od ordinanza emessa dall'autorità giudiziaria alla quale è addetto.

Per ogni pagina di detta prima copia contenente più di dodici linee di scritturazione, spetta al cancelliere il diritto di L. 0,25.

Le altre copie che occorressero, per qualsiasi scopo, anche nell'interesse di persone ammesse a gratuito patrocinio o di pubbliche amministrazioni, devono essere fatte in base alla prima, a cura delle parti o dei procuratori.

Le copie, quando sono redatte dalle parti o dai procuratori, debbono essere sempre collazionate e firmate dal cancelliere, il quale riscuoterà su di esse un diritto di autenticazione di L. 0,25 per ogni pagina, da commisurarsi sulla prima copia rilasciata.

È vietato ai cancellieri di autenticare copie che non siano redatte in conformità delle vigenti leggi sul bollo, o che non siano redatte in modo chiaro e corretto.

Art. 25.

La copia spedita dal cancelliere deve servire soltanto per originale, in base al quale si compilano le copie da notificare.

Per ottenere una seconda copia, o altre successive, occorre l'autorizzazione prescritta nel secondo capoverso dell'art. 557 Codice procedura civile, senza formalità di contraddittorio.

Art. 26.

L'art. 83 della tariffa penale del 23 dicembre 1865, n. 2701, richiamato nell'allegato *C* della legge 19 marzo 1911, n. 201, sugli ufficiali giudiziari, è modificato come appresso:

Le copie degli atti in materia penale da notificare, escluse le sentenze di condanna, sono redatte ed autenticate dall'ufficiale giudiziario delegato per la notificazione.

Spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di L. 0,20 per ogni facciata di scritturazione che non contenga meno di dodici linee di scrittura e di sedici sillabe per linea.

Questo diritto sarà prenotato e sarà ripetibile nella liquidazione finale delle spese di giustizia a carico dei condannati.

Art. 27.

Eccettuati i casi stabiliti dalle leggi o dai regolamenti i cancellieri non sono tenuti ad inviare d'ufficio alle pubbliche Amministrazioni copie od estratti delle sentenze, degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

A richiesta delle pubbliche Amministrazioni sono tenuti a spedire, di regola, soltanto l'estratto della sentenza, dell'atto o di qualsiasi provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria alla quale sono addetti.

Per ottenere la copia integrale, le pubbliche Amministrazioni devono farne richiesta motivata al pretore od al presidente del tribunale o della Corte, il quale può ordinarne la spedizione. Le richieste del Ministero di grazia e giustizia non sono sottoposte a questa condizione.

Art. 28.

Nelle cancellerie e segreterie giudiziarie ai lavori di copiatura potrà provvedersi, sotto la responsabilità dei rispettivi capi, mediante dattilografi o amanuensi retribuiti coi proventi di cancelleria.

In nessun caso i dattilografi e gli amanuensi possono essere adibiti a lavori diversi dalla semplice copiatura.

Dai proventi delle cancellerie dei tribunali e delle preture deve prelevarsi innanzi tutto l'assegno stabilito per le spese di ciascun ufficio.

Art. 29.

Agli articoli 248, 269, 275 e 280 della tariffa civile modificati dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, ed all'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675, è sostituita la seguente disposizione:

L'attore, o il suo procuratore, paga all'ufficiale giudiziario della pretura, all'atto della costituzione all'udienza, la somma fissa di lira una per diritti di chiamata.

I procuratori delle parti all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza pagano per gli stessi diritti la somma di lire due all'ufficiale giudiziario del tribunale e di lire quattro all'ufficiale giudiziario della Corte di appello.

Gli avvocati delle parti all'atto del deposito del ricorso e del controricorso pagano per diritti di chiamata la somma fissa di lire cinque all'ufficiale giudiziario della Corte di cassazione.

Gli ufficiali giudiziari ne rilasciano ricevute che saranno esibite al cancelliere per la chiamata della causa nelle preture e per la iscrizione della causa a ruolo nei tribunali e nelle Corti.

Le somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per tale titolo saranno versate nello stesso giorno alla cancelleria, la quale provvederà senza indugio al deposito prescritto dalla legge 2 luglio 1912, n. 675.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 30.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per gli effetti non regolati nel presente decreto e nelle leggi sull'ordinamento giudiziario, sono assimilati ai funzionari di seconda categoria a norma del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 31.

Sono abrogati l'art. 22 della legge 18 luglio 1907, n. 512, e l'articolo 25 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

Art. 32.

La continuazione dell'esercizio nel precedente ufficio, per il funzionario di cancelleria e segreteria tramutato o promosso, ai sensi dell'art. 11 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, non può eccedere la durata di due mesi.

Art. 33.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria, per ognuna delle Commissioni giudiziarie di carattere permanente istituite presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sarà fissato col regolamento.

Qualora, istituendosi nuove Commissioni presso il detto Mini-

stero, occorresse destinare alle medesime funzionari di cancelleria e segreteria, si dovrà sempre determinare il numero.

Art. 34.

Al primo concorso per i posti di aggiunto di cancelleria, che sarà bandito dopo la pubblicazione del presente decreto, si applicheranno le norme vigenti precedentemente.

Sono ammessi a questo concorso coloro che abbiano compiuto la età di anni diciotto e non superato quella di anni trenta.

Art. 35.

I funzionari forniti di laurea in giurisprudenza, quando siano nello scrutinio assegnati alla prima categoria, sono nelle promozioni preferiti agli altri della medesima categoria per una sola volta dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Tale disposizione non si applica ai laureati che già per questo titolo hanno conseguito promozioni con preferenza, in conformità alle leggi anteriori.

Art. 36.

Per i funzionari di cancelleria e di segreteria che saranno promossi prima del 1° gennaio 1920 gli scrutini compiuti a norma della legge 18 luglio 1907, n. 512, terranno luogo dei pareri prescritti dagli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 37.

Il ministro della giustizia può dispensare dalla osservanza della disposizione dell'art. 19 i funzionari che attualmente si trovino nelle condizioni prevedute nell'articolo medesimo, fino che conservino lo stesso grado e la stessa residenza.

La dispensa potrà essere revocata quando si manifestino effettive ragioni di incompatibilità.

Art. 38.

I funzionari che, avendo prestato servizio militare in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore, tornando alle loro funzioni negli uffici giudiziari saranno possibilmente destinati, anche in via di applicazione, in residenze da loro domandate.

Art. 39.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie e tutte quelle occorrenti per il coordinamento del presente decreto con le leggi preesistenti e per l'attuazione del decreto medesimo.

È del pari autorizzato a modificare con Reali decreti da emanarsi non più tardi del 31 dicembre 1919 le norme vigenti, al fine di ottenere una maggiore semplificazione nei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 40.

Il presente decreto sostituisce e abroga il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234.

È revocato il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, non ancora registrato, contenente le norme per l'attuazione del suindicato decreto 27 febbraio 1919, n. 234.

È altresì abrogato il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, numero 1078.

Art. 41.

Il Governo del Re provvederà alla completa attuazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dopo tale conversione il Governo del Re provvederà pure per la redazione di un testo unico delle norme legislative sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Nuova tabella organica

	Classe	Posti	Stipendio individuale	Totale
Cancellieri di cassazione — Segretari di procura generale di cassazione	Unica	10	9400	94,000
Cancellieri di Corte di appello. .	1ª	27	8200	221,400
Segretari di procura generale di appello	2ª	27	7200	194,400
Vice cancellieri di cassazione — Sostituti segretari di cassazione .	3ª	26	6650	172,900
Cancellieri di tribunale.	1ª	331	6100	2,019,100
Segretari di procura Regia — Vice cancellieri di appello	2ª	437	5525	2,414,425
Sostituti segretari di appello . . .	3ª	317	4950	1,469,150
Cancellieri di pretura	1ª	1220	4605	5,618,100
Vice cancellieri di tribunale — Sostituti segretari di procura Regia	2ª	1220	4030	4,916,600
Aggiunti di cancelleria e segreteria.	1ª	1400	3540	4,956,000
	2ª	700	3150	2,205,000
		5715		24,281,075

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro di grazia e giustizia: MORTARA.

Il numero 1661 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro terzo, parte settima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio annuale di riscatto stabilito a carico degli archivi dall'art. 28 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro terzo, parte settima, è elevato a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, dal 6 al 13,40 0[0 dello stipendio da essi percepito nell'ultimo anno di servizio che precedette la loro iscrizione facoltativa, estendendolo nell'intera misura a tutti gli anni di servizio validamente prestati negli archivi stessi, oltre i quindici già riscattati, e con effetto retroattivo alla data di istituzione della Cassa medesima.

Nei conti individuali ancora vigenti l'accreditamento iniziale di cui all'art. 30 del detto testo unico e relativo ai nove decimi del premio di riscatto, sarà integrato mediante accreditamento, da eseguirsi nel 1919, di un capitale proporzionale all'aumento complessivo del premio medesimo, accresciuto dei relativi interessi composti fino al 31 dicembre 1919 calcolati al saggio del 4 0[0.

Le quote di mutualità attribuite ai singoli conti per tutto il 1918, ai termini dell'art. 7 del citato testo unico, rimangono invariate.

Art. 2.

La somma occorrente per l'anzidetta integrazione del premio di riscatto sarà prelevata dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili, depositata presso la Cassa dei depositi e prestiti e versata entro l'anno 1919 alla Cassa di previdenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re**, *in udienza del 17 agosto 1919, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 8000 occorrenti al Ministero dell'istruzione pubblica.*

SIRE!

Per provvedere al pagamento dell'indennità per le mansioni di Regio commissario alla Mostra italiana di belle arti di Buenos Ayres, dovuta all'architetto Gaetano Moretti, è d'uopo stanziare nel bilancio del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio in corso, la somma di lire ottomila.

Il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita con l'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare detto importo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà, autorizza il prelevamento della somma stessa dall'indicato fondo.

Il numero 1606 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 518,000, rimane disponibile la somma di L. 482,000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-1920, è autorizzata una terza prelevazione nella somma di lire ottomila (L. 8000), da assegnarsi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920, al cap. n. 144-*ter*, di nuova istituzione, « Somma dovuta a titolo d'indennità all'architetto Gaetano Moretti, già R. commissario alla Mostra italiana di belle arti in Buenos Ayres del 1910 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1608 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, numero 1377

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro dell'industria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Delegazione centrale per la pesca è autorizzata ad esercitare il servizio del trasporto del pesce per mezzo di natanti, assumendo anche la qualità di armatore secondo le norme della marina mercantile.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1611 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 6 ottobre 1918, numero 1565 e 15 dicembre 1918, n. 1909;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri dell'industria, commercio e degli approvvigionamenti e consumi alimentari, della guerra e della marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato istituito col detto decreto 6 ottobre 1918, n. 1565 per l'approvvigionamento dei semi oleosi, della colofonia e paraffina, dei grassi ed olii destinati alla produzione della glicerina ed a uso industriale è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni già deferite al Comitato suddetto passano al Ministero per l'industria, commercio e lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, salva la competenza del Ministero del tesoro per tutto quanto concerne le liquidazioni, le modificazioni e le transazioni dei contratti ultimati o in corso, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto 15 dicembre 1918, n. 1909.

Art. 3.

Per l'adempimento delle nuove funzioni attribuite dal presente decreto al Ministero dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari, sarà assegnato al Ministero stesso il personale occorrente scegliendolo fra quello attualmente addetto al Comitato interministeriale olii e grassi.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1615 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Sulla proposta del Nostro ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Regie scuole ed i Regi Istituti di istruzione industriale, ordinati e governati in conformità della legge 12 luglio 1912, n. 854 e dell'8 dicembre 1918, n. 2001, possono essere rappresentati e difesi dalla Regia avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia avvocatura saranno liquidati a norma di legge e graveranno sui bilanci delle singole scuole ed Istituti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1622 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 novembre 1918 concernente servizi e personale del Ministero della guerra trasferiti al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra in virtù del precedente decreto 6 dicembre 1917, n. 2067;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto col ministro di grazia, giustizia e dei culti e col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni demandate al Ministero della guerra per lo stato civile in guerra dall'art 400 del Codice civile, dal decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109, ed annessa istruzione e dai decreti Luogotenenziali 27 gennaio 1916, n. 108, e 27 ottobre 1918, n. 1784, s'intendono temporaneamente trasferite al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per effetto del passaggio del servizio al Ministero stesso, avvenuto in virtù del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — MORTARA — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1624 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 8. Sussidi al personale di qualunque categoria in attività di servizio	50,000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio e ad ex militari di truppa	100,000 —
Cap. n. 18. Ufficiali del R. esercito esclusi quelli dei Reali carabinieri	3,000,000 —

Cap. n. 19.	Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)	17,000,000 —
Cap. n. 20.	Carabinieri Reali - Ufficiali (assegni fissi)	2,000,000 —
Cap. n. 27.	Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri)	4,000,000 —
Cap. n. 28.	Indennità eventuali per i carabinieri Reali	8,000,000 —
Cap. n. 34.	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	4,000,000 —
Cap. n. 35.	Allestimento di stampati per corpi del R. esercito, spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare	300,000 —
Cap. n. 60-*bis*.	Spesa per la guerra	301,109,498 40
Cap. n. 60-*ter*.	Somma da erogarsi direttamente dai comandi dei reggimenti a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi	2,000,000 —
Cap. n. 60-*quater*.	Spese per la guerra concernenti armi e munizioni	100,000,000 —
Cap. n. 60 *quinquies*.	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	50,000,000 —
Cap. n. 60-*sexies*.	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica, ecc.	8,000,000 —
Cap. n. 63-*bis*	(di nuova istituzione). Spese per la costruzione di un edificio da destinarsi quale sede all'addetto militare italiano in Tokio	120,000 —
		499,679,498 40

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920 lo stanziamento del cap. 53: « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc. », è aumentato della somma di lire trecentoventimilacinquecentouno e centesimi sessanta (L. 320.501,60).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1635 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Regio viglietto 26 marzo 1833 per la istituzione della medaglia in oro e in argento al valore militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª) per la istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, n. 863, circa il soprassoldo assegnato ai militari fregiati della medaglia d'oro e di argento al valore militare;

Vista la legge 13 gennaio 1918, n. 17, per l'autorizzazione al Governo del Re di aumentare il soprassoldo ai decorati della medaglia d'oro e di argento, e di istituire un soprassoldo anche a favore dei militari decorati della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, per la misura dei soprassoldi delle medaglie d'oro, argento e bronzo al valor militare;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, num. 70;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di morte di un decorato di medaglia al valore militare, il soprassoldo annesso alla medaglia stessa spetta alla vedova, finchè non passi a nuove nozze; ed in mancanza di essa, ai figli legittimi del decorato, cumulativamente, finchè siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubili.

Quando la vedova viva separata, per una ragione qualsiasi, da tutti o da taluno dei detti figli, sia dell'ultimo che di precedente matrimonio, si procede al riparto del soprassoldo ai sensi dell'art. 103 del testo unico 1895, n. 70.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DA COMO — ALBRICCI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1636 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Orbassano (Torino).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno desi-

gnati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1614 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Riconosciuta la necessità di far cessare la sospensione delle nomine nei ruoli del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore e degli Istituti superiori di magistero femminile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 16 ottobre 1919 cessa di avere vigore la disposizione di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, relativa alla sospensione delle nomine dei nuovi impiegati ed agenti, per quanto si riferisce al personale, assistente, tecnico e subalterno, delle RR. Università, dei RR. Istituti d'istruzione superiore e dei RR. Istituti superiori di magistero femminile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 4 febbraio 1918, con cui il Consiglio provinciale di Porto Maurizio stabilì di inscrivere nell'elenco delle strade provinciali, la strada consortile Bordighera Sasso-Seborga;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni, non furono prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui si tratta, lunga m. 10,095, percorre i territori dei comuni di Bordighera, Sasso, Vallebona e Seborga, rendendo agevoli i trasporti dei prodotti di quelle estese coltivazioni e dei boschi di Seborga, e riuscendo così di notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della maggior parte della Provincia;

Che essa inoltre mette capo alla stazione ferroviaria di Bordighera;

Che, pertanto, la detta strada riveste i caratteri di cui all'art. 13, lettera *d*), della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*:

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 14 della legge citata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada consortile Bordighera-Sasso-Seborga, lunga m. 10,095, è classificata tra le provinciali di Porto Maurizio.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

PANTANO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 22 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paliano (Roma).*

ALTEZZA!

Da tempo tra la popolazione di Paliano serpeggia un vivo malcontento contro l'Amministrazione comunale, che veniva fatta segno di continue denuncie e reclami all'autorità politica locale.

Un'inchiesta disposta di recente dal prefetto rivelò come le accuse formulate contro l'Amministrazione suddetta rispondessero a verità, in quanto, oltre ad un deplorevole abbandono di tutti i pubblici servizi, vennero accertati gravissimi abusi ed irregolarità di cui s'erano resi responsabili gli amministratori.

Frattanto il fermento della popolazione è andato così aggravandosi ed assumendo tale carattere da rendere manifesta l'urgente necessità di radicali provvedimenti ad evitare che l'ulteriore permanenza in carica dell'Amministrazione, che ha risposto così male alla fiducia della cittadinanza, possa provocare disordini.

In tale situazione - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato con parere del 17 corrente - si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio per far luogo alla gestione straordinaria di un R. commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paliano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nicola D'Alisera è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita un Commissione centrale per fare proposte circa lo sviluppo del movimento dei forestieri e l'incremento dell'industria alberghiera

Art. 2.

La Commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro ed è composta dei seguenti membri:

Berenini on. prof. Agostino, deputato al Parlamento.

Bertarelli gr. uff. Luigi Vittorio, presidente del Touring Club italiano.

Bettoni dott. gr. uff. Federico, senatore del Regno.

Bianchi dott. cav. Vittorio, R. console (Ministero degli esteri).

Camanni avv. comm. Vincenzo, direttore generale del credito (Ministero industria, commercio e lavoro).

Casciani on. prof. comm. Paolo, deputato al Parlamento.

Cassin on. avv. comm. Marco, deputato al Parlamento (presidente dell'Unione delle Camere di commercio).

Conti Rossini dott. comm. Carlo, direttore generale del tesoro (Ministero del tesoro).

Crova ing. gr. uff. Carlo, capo servizio principale movimento ferrovie dello Stato (Ministero dei trasporti).

Della Torre on. gr. uff. dott. Luigi, senatore del Regno, presidente dell'Associazione bancaria italiana.

Gallenga Stuart nob. dott. Romeo, deputato al Parlamento.

Mercanti comm. Arturo.

Miliani on. gr. uff. Giovanni Battista, deputato al Parlamento, presidente del Club alpino italiano.

Montù prof. ing. gr. uff. Carlo, presidente dell'Associazione nazionale pel movimento dei forestieri (Pro-Italia).

Olivetti avv. comm. Gino, della Confederazione dell'industria.

Pironti gr. cr. dott. Alberto, direttore generale Amministrazione civile - Ministero dell'interno.

Porzio on. avv. gr. uff. Giovanni, deputato al Parlamento.

Prejalnini Giuseppe, della Confederazione generale del lavoro.

Serrao avv. Andrea.

Silenzi avv. comm. Ludovico, presidente della Società italiana degli albergatori.

Venezian comm. ing. Emilio, ispettore generale del commercio interno.

Anzillotti cav. uff. dott. Eugenio, segretario.

Mariotti cav. prof. Angelo, id.

Pilotti cav. dott. Raffaele, id.

Art. 3.

La Commissione avrà sede in Roma e si riunirà presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 4.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto la Commissione presenterà al presidente del Consiglio dei ministri la relazione sui lavori compiuti.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI. — FERRARIS.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i propri decreti del 5 luglio e 31 luglio 1919 relativi alla costituzione della Federazione per la esportazione delle frutta e delle ortaglie per le provincie della Campania;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere ammessi a far parte della Federazione tra gli esportatori frutta ed ortaglie, di cui ai decreti citati del 5 luglio e 31 luglio 1919, le Cooperative che si costituiranno entro il termine di un mese dalla entrata in vigore del presente decreto tra produttori di frutta e ortaglie delle provincie della Campania, con la organizzazione necessaria per eseguire la esportazione dalle Provincie stesse dei generi anzidetti prodotti dai soci.

Art. 2.

Le Cooperative di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda di ammissione alla Federazione, al delegato ministeriale per la esportazione delle frutta e delle ortaglie dalle provincie della Campania entro 45 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Esse non saranno tenute a prestare la cauzione di cui all'art. 12 del citato decreto 5 luglio 1919.

Art. 3.

La rappresentanza dei produttori nella Commissione per i prezzi di cui al capoverso 2° dell'articolo 11 del citato decreto 5 luglio 1919, sarà costituita, anzichè di uno, di cinque produttori uno per ogni provincia della Campania.

Essi saranno ogni due mesi designati dai prefetti delle provincie della Campania.

Art. 4.

Il delegato ministeriale nella determinazione dei prezzi di cui all'articolo 7 del citato decreto 5 luglio 1919, fisserà per le singole qualità di frutta ed ortaglie, non solo il limite massimo ma anche il limite minimo dei prezzi stessi.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1919, n. 497.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 settembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/₀ netto (1906)	86.40	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	93.65	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 110,14 — Londra 41,74 — Svizzera 180,70 — New York 9,66 — Oro 165,49.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 11 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di giugno 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17937	70992	Donaudy Stefano	« Ramuntcho ». Dramma lirico in quattro atti su libretto di Alberto Donaudy (da Pierre Loti). — Partitura d'orchestra originale	Ricordi G. e C. (Ditta editr. mus)	Inedito. — Mai rappresentato.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17930	70972	Laudisa Vincenzo	« Suor Estella ». Dramma lirico in tre atti. — Libretto	Laudisa Vincenzo	Inedito. — L'opera non fu mai rappresentata.
17938	71006	Piergiovanni Armando	« La voce bianca ». Commedia in tre atti	Piergiovanni Armando	Inedita. — Mai rappresentata
17931	70973	Zecchini Achille	« Notte bianca ». Operetta in tre atti (musica di Bonfioli) — Libretto	Zecchini Achille	Inedito. — L'opera non fu mai rappresentata.
			III - Composizioni musicali diverse comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
17941	71013	De Sanctis Tomaso	« Campane dell'Alba » per pianoforte	De Sanctis Tomaso	Stamperia musicale ital. editrice. Roma, maggio 1919. — Mai eseguita in pubblico.
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
17933	70984	Ambrosio, in Torino	« La cantoniera n. 13 ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1304. Presentati, pel visto, 191 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Ambrosio (Soc. An. — Andrea Gianella, procuratore)	Inedita. — Mai proiettata.
17934	70987	Vay Armando, in Milano	« Tutto il mondo è teatro ». Poema eroicomico in 4 parti su pellicola dichiarata lunga m. 1142. — Presentati, pel visto, 515 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione (da una leggenda di Shakespeare)	Vay Armando (Casa di film)	Id. — Id.
17935	70988	La stessa	« L'oro è la morte ». Dramma passionale in 5 parti su pellicola dichiarata lunga metri 1447. — Presentati, pel visto, 432 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	La stessa	Id. — Id.
17936	70989	La stessa - P.A.F.	« Il sogno folle ». Fiaba quasi vera in tre parti per bambini quasi grandi, su pellicola dichiarata lunga m. 476. — Presentati, pel visto, 287 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione di P. A. G.	La stessa	Id. — Id.
			V. - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
17932	70977	Campanile Mancini Gaetano	« La perfetta ebrezza ». Mimodramma in quattro parti	Campanile Mancini Gaetano	Inedito. — Mai rappresentato.
17942	71015	Liberati Franco	« Piccole cause di una grande ..... tragedia ». Mimodramma in tre atti	Liberati Franco	Id. — Id.
17939	71007	Matteucci Ugo	« L'anello di Gige ». Mimodramma in 4 atti	Matteucci Ugo	Id. — Id.
17940	71008	Lo stesso	« L'avventura di Gastone ». Mimo-commedia in due atti	Lo stesso	Inedita. — Mai proiettata.

Roma, 30 giugno 1919.

Per il Direttore: E. STRADA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 8.

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	387067	168 —	*Aloisi* Angela fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre De Pasquale Flavia fu Benedetto, ved. Aloisi, dom. in Messina	*Aloisio* Angela fu Giovanni, minore, ecc. come contro
»	590892	661 50	Dell'Amico *Amelia*, Galliano ed Oreste fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Molendi Elvira fu Andrea, ved. di Dell'Amico Giovanni, dom. in Marina di Carrara, in parti uguali (Massa)	Dell'Amico *Maria-Amelia*, Galliano ed Oreste fu Giovanni, ecc., come contro
»	678531	70 —	Moffa *Rosaria* fu Michele, ved. di Reale Orazio, dom. a Riccia (Campobasso)	Moffa *Maria-Rosaria* fu Michele, ecc., come contro
»	535941	346 50	Brunelli Lucia fu *Giovanni*, minore, sotto la tutela di Ruggiero Nicola, dom. in Napoli	Brunelli Lucia fu *Vincenzo*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3366 — Data della ricevuta: 18 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pesce Giuseppe fu Pasquale (pos. n. 673108) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 245 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 14 agosto 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16,10.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

FRASCARA. Da vari giorni è assente per malattia l'illustre nostro collega senatore Melodia, segretario della presidenza del Senato. Credo di farmi interprete dei sentimenti del Senato, che circonda il nostro illustre collega di tanta simpatia e di tanta stima, pregando il presidente di voler prendere notizie della sua salute a nome del Senato e formando l'augurio che possa presto tornare fra noi. (Generali approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo desidera associarsi all'augurio di tutto il Senato per la pronta guarigione del senatore Melodia. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Ringrazia il presidente del Consiglio della sua cortese premura per la salute del nostro illustre collega.

La presidenza è stata sempre al corrente della malattia del senatore Melodia ed ha curata la pubblicazione di un bollettino quotidiano.

Non mancherà di trasmettere al senatore Melodia i voti del Senato e del Governo per la sua guarigione. (Vivissime approvazioni).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Comunica che il presidente della Camera dei deputati ha trasmesso al Senato la relazione della Commissione d'inchiesta per Caporetto.

Egli curerà che un certo numero di esemplari sia depositato nella segreteria e nella biblioteca affinchè i senatori ne possano prendere visione.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del Senato cubano che invia congratulazioni per la pace conchiusa con la Germania.

La presidenza risponderà, ringraziando, a tale messaggio.

PRESIDENTE. Comunica che è stata presentata alla presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei senatori: Bava-Beccaris, Bettoni, Bodio, Cavasola, Colonna Fabrizio, Corsi, Dalla Vedova, Fadda, Ferraris Maggiorino, Greppi Emanuele, Mariotti, Mazziotti ed altri.

A norma del regolamento verrà trasmessa agli uffici da cui deve essere autorizzata la lettura. (*Continua*).

NB. — *Il resoconto della seduta del Senato del giorno 11 agosto è stato pubblicato nei numeri 197 e 198 della Gazzetta ufficiale.*

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 11 settembre 1919

(*Continuazione*)

Presidenza del presidente MARCORA.

Presentazione di relazioni.

NAVA OTTORINO, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge Luogotenenziale 24 maggio 1919, n. 368, che stabilisce gli stipendi della magistratura (1172);

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 533, relativo alla proroga di provvedimenti presi durante la guerra in materia di assistenza e di beneficenza pubblica (1137).

Si riprende la discussione sull'inchiesta di Caporetto.

BENTINI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, deplorando la speculazione con la quale si tentò di attribuire la responsabilità del rovescio di Caporetto alla sobillazione politica, e constatando che tale speculazione è servita soltanto a coprire e ad aggravare le deficienze militari, a rendere più grave la vergogna delle decimazioni e delle fucilazioni senza processo, passa all'ordine del giorno ».

Nel momento che l'Italia attraversa, specialmente nell'imminenza delle elezioni politiche, occorre esaminare le varie responsabilità della guerra, e specialmente quelle del disastro di Caporetto; tanto più che per l'addietro non si sono mai volute mettere in luce le cause vere di tale disastro.

La Commissione d'inchiesta ha dimostrato che queste cause sono specialmente d'ordine militare.

Nè devesi aver timore di dire tutta la verità, così come si è fatto in altri paesi, e come, in parte, era stato già fatto dal compianto ministro Alfieri.

Non si occupa delle cause militari dal punto di vista tecnico, perchè ne hanno parlato i competenti; ma occorre prospettare il lato politico della questione.

È ciò che egli si propone di fronte a un fatto che, come Caporetto, ha avuto conseguenze, non solo militari, ma politiche. Si è fatta troppa discussione sulle cause militari.

A proposito però delle cause militari, osserva che Cadorna non ha mai avuto un vero e proprio piano di guerra, e chiede che venga chiarito se sia vero che per ben tre volte fu respinto dal Comitato supremo della difesa nazionale il piano dell'attacco frontale sostenuto dal Cadorna.

Ritiene che in questo fatto si debbano riscontrare responsabilità politiche del Ministero che decise l'intervento (Commenti).

Uno dei più gravi errori, anzi una delle più precise e concrete colpe è riscontrata dall'oratore nella assoluta mancanza dello studio del piano nemico e della valutazione dei suoi mezzi di attacco, da parte del Comando supremo.

E una tale colpa trova nel Codice le sue sanzioni, alle quali non possono e non debbono sfuggire coloro che se ne resero responsabili.

Esaminando l'influenza che possa aver avuto sul rovescio di Caporetto il così detto disfattismo, osserva che il partito socialista non può essere tacciato di disfattismo, in quanto la sua propaganda e il suo atteggiamento contrario alla guerra rispondevano pienamente al suo ideale politico e alle sue aspirazioni.

Chi non tenne conto di questa avversione alla guerra da parte dei socialisti, non valutò, con sufficiente obbiettività, i fattori morali che avrebbero potuto influire sulla condotta e sull'esito della guerra.

Del doloroso argomento delle decimazioni l'oratore non intende approfittare per una qualsiasi speculazione politica, a cui si rifiuta il suo sentimento; ma vi sono dei fatti dei quali è dovere di giustizia indagare, approfondire, precisare le responsabilità.

Di fronte a questi fatti l'oratore non ha fiducia alcuna nella giustizia militare che fino ad ora rimase tacita e acquiescente contro tanti delitti, mostrandosi asservita al Comando supremo.

Osserva che invano si vorrebbe trovare nel Codice penale militare o nelle disposizioni sul servizio in guerra, la giustificazione di tanti ingiusti e crudeli eccidi, anche se si pretenda considerarli come determinati da necessità di guerra.

Si tratta dunque di veri e propri delitti i cui responsabili debbono essere severamente puniti.

Non ricorderà alcuno degli episodi che la stampa ha illustrato. Ma sente il dovere di segnalare alla Camera due bandi militari emessi dopo Caporetto in cui, per lievissime mancanze disciplinari, si comminava la esecuzione sommaria. (Commenti).

Accenna poi ad un atto di crudele repressione compiuto da quello stesso ufficiale superiore, del quale si è parlato a proposito di una non meno crudele esecuzione sommaria. (Commenti all'estrema sinistra).

Afferma che per tale repressione quell'ufficiale avrebbe avuto un encomio dal Ministero. (Commenti).

Se questo è vero, la responsabilità trascende la persona singola e assurge a quella degenerazione dello spirito militare che si chiama militarismo: quel militarismo nel quale deve ravvisarsi la causa precipua della depressione morale che portò il nostro esercito a Caporetto. (Commenti — Applausi all'estrema sinistra).

In conclusione l'oratore afferma che Caporetto, se è la risultante di deficienze, di imprevidenze e di errori impalpabili e imprecisabili, è però anche la risultante di colpe di comandi e di comandanti che non possono rimanere impunite.

Di fronte ai grandi sacrifici fatti per la guerra, il popolo reclama a gran voce che sia fatta giustizia esemplare. (Vive approvazioni e applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni — Commenti).

Interrogazioni.

AMICI GIOVANNI, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 19,30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 12 settembre 1919

Presidenza del vice presidente RAVA.

La seduta comincia alle 15.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

MARAZZI, sul processo verbale, osserva che, se il senatore Albertini vuole rettificare la narrazione fatta dall'oratore, non ha che a parlarne al Senato.

L'oratore disse avergli il senatore Albertini dichiarato che, se il Governo voleva cambiare l'orientamento della pubblica opinione, in quindici giorni la stampa lo avrebbe assecondato.

Ciò detto conferma completamente quanto ebbe ad esporre nel suo discorso.

(Il processo verbale è approvato).

Comunicazione del presidente.

PRESIDENTE, comunica che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Morgari, per ingiurie, nella sua qualità di gerente responsabile del giornale *Avanguardia*.

Interrogazioni.

FINOCCHIARO-APRILE, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Turati, dichiara che, in seguito ad accurata inchiesta disposta dal Ministero, è rimasto escluso che ai disordini avvenuti in Milano nell'aprile scorso abbiano preso parte ufficiali e soldati, specialmente arditi, appartenenti a reparti organici dislocati in Milano, perchè tutta la forza ivi residente era in quei giorni consegnata nei rispettivi quartieri.

Gli ufficiali e i soldati, che presero parte a quelle dimostrazioni, trovavansi colà occasionalmente in licenza.

Ad ogni modo il Ministero ha impartito precise istruzioni perchè gli appartenenti all'esercito si astengano dal partecipare a popolari manifestazioni.

A proposito degli arditi, il Ministero non può non rilevare che, come essi si distinsero per indomito valore contro il nemico, così, cessata la guerra, danno costante mirabile prova di spirito patriottico e umanitario. (Approvazioni).

In occasione del riordinamento dell'esercito si deciderà se questo corpo speciale debba essere mantenuto, ovvero se e come debba essere trasformato.

Rispondendo poi ad altra interrogazione dello stesso on. Turati circa l'armamento degli arditi, osserva che il cosidetto pugnale, di cui sono muniti, non è che una baionetta raccorciata, che contraddistingue tutte le truppe appartenenti ai reparti di assalto; e che non può ritenersi come l'uscire in pubblico con le armi facenti parte della divisa abbia mai costituito contravvenzione alla vigente legge sulla pubblica sicurezza. In tutti i tempi ed in tutti gli eserciti, senza pregiudizio della grave responsabilità personale che comporta, il porto delle armi di guerra è stata ed è indiscussa prerogativa del soldato combattente. (Approvazioni).

TURATI, deplora che arditi e ufficiali in divisa ed armati abbiano partecipato a quelle dimostrazioni, che nel mese di aprile minacciarono veramente lo scoppio della guerra civile.

Non ha importanza che essi appartenessero o no alla guarnigione di Milano, e non si occupa delle benemerenze degli arditi in guerra; crede però che il giorno dell'armistizio questo corpo avrebbe dovuto essere immediatamente disciolto, anzichè disseminato nelle varie città dove esso si è atteggiato a salvatore della patria, facendo uso, a danno di pacifici cittadini, delle stesse armi e degli stessi metodi usati in guerra.

Non può quindi dichiararsi soddisfatto ed invita il Governo a preoccuparsi dei pericolosi frutti che questi mali semi di guerra civile possono produrre.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara all'onorevole Zibordi che i sussidi furono concessi oltre il 15 aprile anche ai profughi che, tornati nei loro territori, non poterono per il momento trovare occupazione.

Il Governo esaminerà, in via di raccomandazione, se sia possibile prorogare la concessione di questo sussidio ai profughi che erano rimpatriati dall'estero al principio della guerra, fino al momento in cui essi potranno di nuovo emigrare. Ma non può dare nessun affidamento preciso al riguardo.

ZIBORDI insiste sulla necessità di mantenere il sussidio ai profughi rimpatriati che, nelle attuali condizioni del mercato dell'emigrazione e dei rapporti internazionali, non hanno la possibilità di riprendere oggi la via dell'estero e la precedente attività di lavoro o di commercio.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe ereditario ha risposto al telegramma inviatogli dal sindaco di Roma in occasione del suo compleanno:

« Ricevo come sempre con sommo compiacimento il saluto augurale che Ella mi rivolge in nome di Roma e ringraziando ricambio di cuore il gentile affettuoso messaggio coi miei fervidi voti per gli alti destini della Città Eterna uniti a quelli della Nazione.

« UMBERTO DI SAVOIA ».

S. A. R. il Principe Umberto iermattina, accompagnato dal governatore contrammiraglio Bonaldi, giunse in automobile a Massa, da dove proseguì per Carrara.

Alle 8, salito sulla ferrovia marmifera, si recò a visitare le cave di marmo.

Al ritorno S. A. R. visitò il laboratorio marmifero ligure e l'Accademia di belle arti. Riconosciuto dalla popolazione venne vivamente acclamato.

Alle 11, in automobile, ripartì per Massa e San Rossore.

S. E. il ministro degli affari esteri, Tittoni, è giunto, stamane, alle 11,12, a Roma da Parigi, accompagnato dalla consorte e dal generale Cavallero.

Erano ad attenderlo alla stazione S. E. il sottosegretario di Stato agli esteri, conte Sforza, S. E. il sottosegretario di Stato alle colonie, on. Theodoli, e vari senatori e deputati.

S. E. si recò subito alla sua abitazione.

La « Leonardo da Vinci ». — La nave da battaglia di 1ª classe *Leonardo da Vinci* che, per atto di tradimento organizzato dal nemico austriaco, il quale non era nè alla prima nè all'ultima prova di slealtà, affondò capovolta in Taranto, è stata ieri immessa nel bacino maggiore di quella piazza marittima.

L'importo del materiale fino ad oggi recuperato copre già largamente la metà delle spese sostenute per il salvataggio della nave e qualora fosse decisa la demolizione della nave medesima il valore del materiale supererà di gran lunga la spesa totale incontrata.

Ai maestri triestini. — L'altro ieri, a Trieste ebbe luogo, con solenne e commovente cerimonia, la consegna della bandiera donata dall'Unione magistrale nazionale alla classe magistrale triestina.

Intervenne, acclamato, alla cerimonia, il commissario generale civile on Ciuffelli.

Parlarono, applauditissimi, il commissario straordinario del municipio di Trieste comm. Mosconi, il governatore della Venezia Giulia on. Ciuffelli, a nome del Governo l'on. Comandini, il maestro Lot.

Tra applausi la maestra romana sig.ra Branca fece la consegna della bandiera.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

La *Stefani* comunica in data del 17:

La situazione a Fiume si mantiene immutata.

Nella giornata di ieri hanno fatto ritorno ai loro reparti altri 70 bersaglieri ciclisti ed alcuni ufficiali e soldati della brigata Sesia.

Il generale Badoglio ha rivolto un appello agli ufficiali e soldati che attualmente si trovano a Fiume ricordando loro che oggi scade il termine concesso per il ritorno entro la zona d'armistizio.

Il generale Badoglio, la cui opera ferma e serena si compie in piena armonia con le direttive del Governo, continua ad avere rapporti con i principali cittadini di Fiume onde ottenere che nessun doloroso incidente possa venir provocato dalla sovraeccitazione degli animi.

L'AJA, 17. — Oggi la Regina ha fatto il discorso del trono dinanzi agli Stati generali.

La Regina ha manifestato la sua riconoscenza a Dio per aver preservato l'Olanda dagli orrori della guerra; ha detto di ritenere che, dopo lo sconvolgimento mondiale, le relazioni fra le potenze saranno per l'avvenire più amichevoli.

La Regina ha comunicato quindi lo stato delle trattative iniziate col Belgio, nelle quali essa dovette intervenire per difendere i diritti, gli interessi e l'integrità dello Stato. La Regina ha soggiunto che, in intima comunione col suo popolo, il suo pensiero si volge verso il Limburgo e la Fiandra olandese, la fedeltà e l'attaccamento delle quali dimostrano la saldezza e la forza dell'unità nazionale.

La Regina ha detto in fine che quando sarà costituita la Lega delle nazioni sarà domandata agli Stati generali l'approvazione per la partecipazione dell'Olanda alla Lega stessa.

LONDRA, 17. — Si ha da Pechino, in data 15:

È stata pubblicata un'ordinanza che mette fine allo stato di guerra tra la Cina e la Germania.

BRUXELLES, 17. — Il Re ha ricevuto oggi l'addetto militare dell'Ambasciata italiana.

Direttore: DARIO PERUZY Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.